

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 3/F** (decisioni della Commissione Agenti di Calciatori)

La Commissione Agenti di Calciatori nella riunione del 15 marzo 2005, composta da: Prof. Paolo Bastia (Presidente), Avv. Claudio Honorati (componente), Avv. Enzo Proietti (Componente) e con l'assistenza del Segretario Sig.ra Marina D'Angelo, accertata la regolarità della documentazione prodotta e dei versamenti effettuati, ha deliberato l'iscrizione all'Albo Agenti di Calciatori, ai sensi dall'art. 22, comma 2, del Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori dei seguenti nominativi:

IRRERA Roberto	nato a Udine	il 17.05.1966	n. tessera 514
NERLI Francesco	nato a Livorno	il 11.10.1961	n. tessera 515
TAMURA Nobuyuki	nato a Yokohama (Giappone)	il 06.12.1972	n. tessera 516

**ESAMINATA** inoltre la posizione dell'Avv. Dal Canto Saverio, che ha acquisito il diritto all'iscrizione all'Albo Agenti di calciatori con il superamento della prova di idoneità svoltasi il 25 settembre 2003;

**VISTA** la dichiarazione prodotta nella domanda di partecipazione alla suddetta prova, di trovarsi in una posizione di incompatibilità prevista dall'art. 7, comma 1 del Regolamento per l'attività di Agenti di Calciatori come dirigente della A.S. Cecina;

**PRESO ATTO** che a far data dal 9 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni dell'Avv. Dal Canto annullando la sua posizione di incompatibilità;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 8, comma 5 del Regolamento per l'Attività di Agente di Calciatori che disciplinano rispettivamente le norme relative all'incompatibilità per l'iscrizione e la permanenza all'Albo ed il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione prodotta e dei versamenti effettuati,

### **DELIBERA**

l'iscrizione all'Albo degli Agenti di Calciatori dell'Avv. Saverio DAL CANTO nato a Cecina (LI) il 11.05.1970 n. tessera 0517

La Commissione dà mandato alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

La Commissione,

**VISTA** la richiesta di sospensione formulata dal Sig. Domenico Cardona con lettera raccomandata a.r. del 26 febbraio 2005;

**PRESO ATTO** dell'incarico assunto dallo stesso, di amministratore delegato della Società Unione Sportiva Pro Vercelli S.r.l. a far data dal 25 febbraio u.s.;

**VISTI** l'art. 7, comma 1 e l'art. 17, comma 3 del Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori;  
**RILEVATA** la sussistenza di una posizione di incompatibilità

delibera

la sospensione dall'Albo Agenti di Calciatori del seguente nominativo:

Sig. Domenico CARDONA nato a Catanzaro il 31.05.1957 n. tessera 105

**PRESO ATTO** inoltre della comunicazione, notificata alla Segreteria della Commissione in data 3 marzo 2005, con la quale l'Avv. Franco Ferri informa di trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dall'art. 7 del Regolamento per l'Attività di Agente di Calciatori in quanto Dirigente della Associazione Sportiva Lerici Calcio;  
**CONSIDERATO** che l'Avv. Ferri ha acquisito il diritto per l'iscrizione all'Albo Agenti di Calciatori con il superamento della prova di idoneità svoltasi il 30 settembre 2004;  
**VISTO** l'art. 7 del Regolamento per l'Attività di Agente di Calciatori che detta le norme relative all'incompatibilità per l'iscrizione e la permanenza all'Albo;  
**VISTO** l'art. 8, comma 5 del succitato Regolamento che disciplina il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo;  
**ESAMINATI** gli atti prodotti dall'Avv. Ferri a sostegno della sua posizione;  
**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 8, comma 5, già citati,

delibera

la proroga del termine utile per l'iscrizione all'albo Agenti di Calciatori dell'Avv. Franco Ferri. Lo stesso, potrà esercitare il diritto acquisito con il superamento della prova di idoneità svoltasi il 30 settembre 2004, entro il termine perentorio di sei mesi decorso un anno dalla cessazione della posizione di incompatibilità derivante dall'incarico ricoperto.

La Commissione dà mandato alla Segreteria per le comunicazioni di competenza

IL PRESIDENTE  
Prof. Paolo Bastia

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2005

IL SEGRETARIO  
Avv. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro